

Comune di Cellio Con Breia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.24 CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 27/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile alle ore tredici nella solita sala delle adunanze, è presente, il COMMISSARIO PREFETTIZIO, dott.ssa Elena Daghetta.

Partecipa il Segretario Dott. Tiziano Garavaglia, in sostituzione della Dott.ssa Paola Bossi, il quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale.

Premesso:

- che all'esito del Referendum Consultivo del 29.10.2017 (conclusosi in senso favorevole alla Fusione) è stata adottata dalla Regione Piemonte la Legge Regionale n.23 del 06.12.2017 (pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.50 del 14.12.2017), istitutiva con decorrenza dal 1° gennaio 2018, del nuovo Comune di Cellio con Breia;
- che per effetto della citata fusione territoriale, a far data dal 1° gennaio 2018 sono da ritenersi estinti i Comuni di Cellio e di Breia, con conseguente decadenza dei rispettivi organi;
- che anche in forza dell'art.2, comma2, della sopra citata Legge Regionale si è reso necessario nominare, ai sensi della normativa statale, l'organo di amministrazione straordinaria;
- che quindi, con Decreto Prefettizio prot. n. 30508 del 19/12/2017 della Prefettura di Vercelli è stata nominata Commissario del Comune di Cellio con Breia il Vice Prefetto dott.ssa Elena Daghetta con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino all'insediamento degli organi di governo da eleggersi in occasione della tornata elettorale 2018;
- che in forza del sopra citato provvedimento e nel periodo ivi indicato il Vice Prefetto dott.ssa Elena Daghetta eserciterà i poteri del Sindaco, del Consiglio e della Giunta Comunale;
- che sempre ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.23 del 06.12.2017 il Commissario sarà coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai Sindaci dei Comuni originari, sulla base di quanto disposto anche dall'articolo 1, comma 120, della Legge 7 aprile 2014 n.56;
- che con Decreto n.2/2018 sono stati nominati i Responsabili dei vari Settori del Comune di Cellio con Breia;
- che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
 - all'articolo 162, comma 1, prevede che "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Richiamati:

- il Decreto in data 30 dicembre 2016 n. 244, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e

4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

b) potevano rinviare al 2017 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);

c) potevano rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nell'anno 2018 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilanci di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamate la Deliberazione C.C. n. 16 in data 30.07.2015 del Comune di Cellio e Deliberazione C.C. n.20 in data 22.07.2015 del Comune di Breia, con le quali è stato prorogato al 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mefgov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

Vista la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 16/03/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Atteso che essendo il Commissario Prefettizio titolare dei poteri di Giunta e di Consiglio e che quindi, si può procedere con un unico atto Commissariale di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati previsti dalle vigenti norme di Legge;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al Bilancio di Previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- d) la nota integrativa al bilancio;
- e) la relazione del Revisore dei conti;
- f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'Atto Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n.18 del 19/03/2018 con il quale sono state approvate le tariffe e scadenze dei tributi locali e le aliquote addizionale IRPEF e relativi allegati;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto di stabilità e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2018-2020, un saldo non negativo in termini di pareggio di Bilancio, come di seguito riepilogato:

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2018)
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		PREVISIONE Anno 2018	PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	700.759,00	700.759,00	700.759,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	323.916,00	213.046,00	213.046,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	98.603,28	97.950,00	97.950,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	939.366,93	895.188,36	891.866,71
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	81.300,00	81.300,00	81.300,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	858.066,93	813.888,36	810.566,71
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	131.511,35	61.536,64	62.348,29
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	131.511,35	61.536,64	62.348,29
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		168.700,00	171.330,00	173.840,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Ritenuto di provvedere in merito

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PARERE

VISTO il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica ed economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sull'adozione del presente atto, come risulta dalla relativa firma qui sotto riportata: FAVOREVOLE;

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Per dr.ssa Paola Bossi
Dott. Tiziano Garavaglia

DELIBERA

1. Di approvare il DUP e lo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 così come allegati

2. Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione Finanziario Triennale 2018-2020, redatto secondo lo schema ali. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato B) composto da:

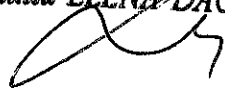
- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - c) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - d) la nota integrativa al bilancio;
 - e) la relazione del Revisore dei conti;
 - f) la relazione del Responsabile Servizio Economico/Finanziario
- quale parte integrante e sostanziale e di cui si sono sopra riportati gli equilibri finali:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa ELENA DAGHETTA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Per dott.ssa Paola Bossi

Dott. Tiziano Garavaglia



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta di aver oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

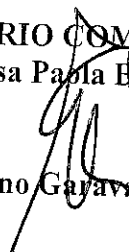
Cellio con Breia, li _____

10 0 MAG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per dott.ssa Paola Bossi

Dott. Tiziano Garavaglia



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE